

Bruxelles, 13 luglio 2026
(OR. en)

11883/26

**Fascicolo interistituzionale:
2026/0208 (NLE)**

**ECOFIN 1010
UEM 360
FIN 1069
ECB
EIB**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	13 luglio 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2026) 379 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione di esecuzione, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Francia

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 379 final.

All.: COM(2026) 379 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 13.7.2026
COM(2026) 379 final

2026/0208 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

**che modifica la decisione di esecuzione, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della
valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Francia**

{SWD(2026) 230 final}

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione di esecuzione, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Francia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza¹, in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) In seguito alla presentazione del piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PRR) da parte della Francia il 28 aprile 2021, la Commissione ha proposto al Consiglio la propria valutazione positiva. Il 13 luglio 2021 il Consiglio ha approvato la valutazione positiva mediante una decisione di esecuzione ("decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021")². La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 è stata modificata dalle decisioni di esecuzione del 14 luglio 2023³ e del 12 dicembre 2025⁴.
- (2) Il 29 maggio 2026 la Francia ha presentato alla Commissione, in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241, una richiesta motivata domandandole di proporre una modifica della decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, in quanto ritiene che parte del PRR non possa più essere realizzata a causa di circostanze oggettive. La Francia ha presentato quindi un PRR modificato.

Modifiche basate sull'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241

- (3) Le modifiche del PRR presentate dalla Francia a causa di circostanze oggettive riguardano 17 misure.
- (4) La Francia ha spiegato che parte di una misura non può più essere realizzata in quanto i problemi incontrati nella raccolta di prove giustificative creerebbero un onere amministrativo sproporzionato rispetto ai costi dell'obiettivo. La modifica proposta mira inoltre a razionalizzare e semplificare l'attuazione del piano. Si tratta dell'obiettivo 7-16 della misura C7.I1 (Aggiornamento digitale delle imprese). Su

¹ GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17, ELI: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/241/oj>.

² ST 10162/21 INIT; ST 10162/21 ADD 1.

³ ST 11150/23 INIT; ST 11150/23 ADD 1 REV 2 e rettifica ST 14651/24.

⁴ ST 15759/25 INIT; ST 15759/25 ADD 1.

questi presupposti la Francia ha chiesto che tale misura sia modificata. La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

- (5) La Francia ha spiegato che parte di una misura non può più essere realizzata a causa degli oneri amministrativi previsti per giustificare parte dell'obiettivo e delle possibili difficoltà nella raccolta delle prove necessarie. La modifica proposta mira inoltre a razionalizzare e semplificare l'attuazione del piano. Si tratta dell'obiettivo 8-25 della misura C8.I18 (Modernizzare e digitalizzare la formazione professionale). Su questi presupposti la Francia ha chiesto che tale misura sia modificata. La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.
- (6) La Francia ha spiegato che parte di una misura non può più essere realizzata a causa delle difficoltà tecniche ad attuare l'investimento entro il periodo di ammissibilità previsto dal dispositivo per la ripresa e la resilienza e delle possibili difficoltà nella raccolta delle prove necessarie. La modifica proposta mira inoltre a razionalizzare e semplificare l'attuazione del piano. Si tratta dell'obiettivo 9-12 dell'investimento C9.I3 (Ristrutturazione di strutture medico-sociali). Su questi presupposti la Francia ha chiesto che tale misura sia modificata. La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.
- (7) La Francia ha spiegato che parte di una misura non può più essere realizzata poiché, a causa di questioni industriali, il calendario di attuazione di un progetto è stato esteso oltre il periodo di ammissibilità previsto dal dispositivo per la ripresa e la resilienza. Si tratta del traguardo 10-8 della misura C10.I2 (IPCEI Idrogeno). Su questi presupposti la Francia ha chiesto che tale misura sia modificata. La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.
- (8) La Francia ha spiegato che quattro misure sono state modificate al fine di attuare alternative migliori per conseguire il livello di ambizione originario. Sono interessati: il traguardo 2-3 bis della riforma C2.R2 (Legge sull'economia circolare); il traguardo 7-2 della riforma C7.R1 (Legge 3DS); il traguardo 7-4 della riforma C7.R2 (Legge organica sulla sperimentazione); l'obiettivo 8-5 della riforma C8.R3 (Riforma della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro). Su questi presupposti la Francia ha chiesto che tali misure siano modificate. La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.
- (9) La Francia ha spiegato che cinque misure sono state modificate al fine di attuare alternative migliori che consentano di ridurre gli oneri amministrativi e semplificare la decisione di esecuzione del Consiglio, garantendo tuttavia il conseguimento delle finalità di tali misure. Sono interessati: l'obiettivo 3-20 dell'investimento C3.I3 (Mobilità quotidiana); l'obiettivo 4-12 dell'investimento C4.I3 (Piano di sostegno al settore aeronautico); il traguardo 7-14 bis della riforma C7.R5 (Valutazione della qualità della spesa pubblica); il traguardo 7-23 dell'investimento C7.I6 (Applicazioni del ministero dell'Interno); l'obiettivo 7-30 dell'investimento C7.I11 (Cultura). Su questi presupposti la Francia ha chiesto che tali misure siano modificate. La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.
- (10) La Francia ha spiegato che tre misure non sono più pienamente realizzabili a causa di difficoltà tecniche impreviste. Sono interessati: l'obiettivo 3-14 dell'investimento C3.I1 (Sostegno alle ferrovie); il traguardo 10-5 dell'investimento C10.I1 (Industria senza combustibili fossili); l'obiettivo 10-12 dell'investimento C10.I4 (Ristrutturazione

energetica degli alloggi privati, compresi gli edifici ad alta dispersione). Su questi presupposti la Francia ha chiesto che tali misure siano modificate. La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

- (11) In seguito alla riduzione del livello di attuazione delle misure a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241, la Francia ha chiesto di utilizzare le risorse liberate dalla soppressione dell'obiettivo 7-16 della misura C7.I1 (Aggiornamento digitale delle imprese), dell'obiettivo 8-25 della misura C8.I18 (Modernizzare e digitalizzare la formazione professionale), dell'obiettivo 9-12 dell'investimento C9.I3 (Ristrutturazione di strutture medico-sociali) e del traguardo 10-8 della misura C10.I2 (IPCEI Idrogeno) così come le risorse liberate dalla riduzione del livello di attuazione dell'obiettivo 3-14 dell'investimento C3.I1 (Sostegno alle ferrovie), del traguardo 7-23 dell'investimento C7.I6 (Applicazioni del ministero dell'Interno), dell'obiettivo 7-30 dell'investimento C7.I11 (Cultura), del traguardo 10-5 della misura C10.I1 (Industria senza combustibili fossili) e dell'obiettivo 10-12 dell'investimento C10.I4 (Ristrutturazione energetica degli alloggi privati, compresi gli edifici ad alta dispersione) per aumentare il livello di attuazione di una misura. Si tratta dell'obiettivo 10-13 della misura C10.I5 (Sostegno alla domanda di veicoli puliti). Su questi presupposti la Francia ha chiesto che sia innalzato il livello di attuazione di una misura. La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

Valutazione della Commissione

- (12) La Commissione ha valutato il PRR modificato sulla base dei criteri di valutazione stabiliti all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241.

Contributo agli obiettivi di REPowerEU

- (13) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera d bis), e all'allegato V, criterio 2.12, del regolamento (UE) 2021/241, il capitolo dedicato al piano REPowerEU è in ampia misura (rating A) in grado di contribuire efficacemente alla sicurezza energetica, alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico dell'Unione, all'aumento della diffusione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, all'incremento delle capacità di stoccaggio dell'energia o alla necessaria riduzione della dipendenza dai combustibili fossili entro il 2030.
- (14) La soppressione del traguardo 10-8 dell'investimento C10.I2 (IPCEI Idrogeno) e la riduzione del livello di attuazione del traguardo 10-5 dell'investimento C10.I1 (Industria senza combustibili fossili) e dell'obiettivo 10-12 dell'investimento C10.I4 (Ristrutturazione energetica degli alloggi privati, compresi gli edifici ad alta dispersione) sono controbilanciate dal rafforzamento dell'obiettivo 10-13 dell'investimento C10.I5 (Sostegno alla domanda di veicoli puliti). Le modifiche introdotte nelle misure attraverso la revisione del PRR non influiscono sulla valutazione di REPowerEU, che rimane invariata.

Contributo alla transizione verde, compresa la biodiversità

- (15) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera e), e all'allegato V, criterio 2.5, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato prevede misure che contribuiscono in ampia misura (rating A) alla transizione verde, compresa la biodiversità, o ad affrontare le sfide che ne conseguono. Le misure a sostegno degli obiettivi climatici rappresentano un importo pari al 48,43 % della dotazione totale del PRR modificato e al 94,12 % dei costi totali stimati delle misure incluse nel capitolo dedicato al piano

REPowerEU, stando ai calcoli effettuati secondo la metodologia di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241. A norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato è coerente con le informazioni contenute nel piano nazionale per l'energia e il clima 2021-2030.

- (16) La modifica del piano non altera in modo sostanziale la sua ambizione rispetto alla transizione verde, dato che la dotazione totale per le misure a sostegno degli obiettivi climatici è diminuita solo di 0,54 punti percentuali rispetto alla valutazione modificata del 12 dicembre 2025. Tale diminuzione è il risultato del ridimensionamento di diverse misure, in particolare l'obiettivo 3-14 dell'investimento C3.I1 (Sostegno alle ferrovie), l'obiettivo 7-30 dell'investimento C7.I11 (Cultura), il traguardo 10-5 dell'investimento C10.I1 (Industria senza combustibili fossili), l'obiettivo 10-12 dell'investimento C10.I4 (Ristrutturazione energetica degli alloggi privati, compresi gli edifici ad alta dispersione), nonché della soppressione del traguardo 10-8 dell'investimento C10.I2 (IPCEI Idrogeno), che è compensata dal rafforzamento dell'obiettivo 10-13 dell'investimento C10.I5 (Sostegno alla domanda di veicoli puliti). La portata limitata di tali modifiche non altera la valutazione complessiva di questo criterio.

Contributo alla transizione digitale

- (17) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera f), e all'allegato V, criterio 2.6, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato prevede misure che contribuiscono in ampia misura (rating A) alla transizione digitale o ad affrontare le sfide che ne conseguono. Le misure a sostegno degli obiettivi digitali rappresentano un importo pari al 21 % della dotazione totale del PRR modificato, stando ai calcoli effettuati secondo la metodologia di cui all'allegato VII di detto regolamento.
- (18) La modifica del piano non altera in modo sostanziale la sua ambizione rispetto alla transizione digitale, dato che la dotazione totale per le misure a sostegno della transizione digitale è diminuita solo di 0,5 punti percentuali rispetto alla valutazione modificata del 12 dicembre 2025. Tale diminuzione è dovuta alla soppressione dell'obiettivo 7-16 dell'investimento C7.I1 (Aggiornamento digitale delle imprese) e dell'obiettivo 8-25 dell'investimento C8.I18 (Modernizzare e digitalizzare la formazione professionale), nonché alla riduzione del livello di ambizione dell'obiettivo 7-23 dell'investimento C7.I6 (Applicazioni del ministero dell'Interno) e dell'obiettivo 7-30 dell'investimento C7.I11 (Cultura). La portata limitata di tali modifiche non altera la valutazione complessiva di questo criterio.

Costi

- (19) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera i), e all'allegato V, criterio 2.9, del regolamento (UE) 2021/241, la giustificazione fornita nel PRR modificato in merito all'importo dei costi totali stimati del PRR è in misura moderata (rating B) ragionevole e plausibile, è in linea con il principio dell'efficienza in termini di costi ed è commisurata all'impatto nazionale atteso a livello economico e sociale.
- (20) Per le misure che sono state ridimensionate nel PRR modificato, la diminuzione del costo stimato è stata proporzionale alla riduzione dei traguardi e degli obiettivi pertinenti o basata su metodologie e documenti giustificativi di buona qualità comprovanti che le modifiche dei costi erano giustificate, ragionevoli e plausibili. Infine l'importo del costo totale stimato del PRR è in linea con il principio dell'efficienza in termini di costi e commisurato all'impatto nazionale atteso a livello economico e sociale.

Altri criteri di valutazione

- (21) La Commissione ritiene che le modifiche presentate dalla Francia non incidano sulla valutazione positiva del PRR espressa nella decisione di esecuzione del Consiglio, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Francia, per quanto riguarda la pertinenza, l'efficacia, l'efficienza e la coerenza del PRR rispetto ai criteri di valutazione di cui all'articolo 19, paragrafo 3, lettere a), b), c), d), d ter), g), h), j) e k), del regolamento (UE) 2021/241.

Valutazione positiva

- (22) A seguito della valutazione positiva del PRR modificato da parte della Commissione, che ha constatato che il PRR rispetta i criteri di valutazione di cui al regolamento (UE) 2021/241, conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, e all'allegato V di tale regolamento, è opportuno stabilire le riforme e i progetti di investimento necessari per l'attuazione del PRR modificato, i traguardi, gli obiettivi e gli indicatori pertinenti nonché l'importo messo a disposizione dall'Unione per l'attuazione del PRR modificato.

Contributo finanziario

- (23) I costi totali stimati del PRR modificato della Francia ammontano a 40 310 303 896 EUR. Poiché l'importo dei costi totali stimati del PRR modificato è superiore al contributo finanziario massimo aggiornato disponibile per la Francia, il contributo finanziario determinato in conformità dell'articolo 4 bis del regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ e in conformità dell'articolo 20, paragrafo 4, e dell'articolo 21 bis, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/241 assegnato al PRR modificato della Francia dovrebbe essere pari a 40 269 973 178 EUR. Il contributo finanziario messo a disposizione della Francia rimane pertanto invariato.
- (24) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021. Per motivi di chiarezza è opportuno sostituire integralmente l'allegato della decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021.
- (25) La presente decisione dovrebbe lasciare impregiudicato l'esito delle procedure relative all'assegnazione di fondi dell'Unione nell'ambito di programmi dell'Unione diversi dal dispositivo o l'esito delle procedure esperibili in relazione alle distorsioni del funzionamento del mercato interno, in particolare a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall'obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell'articolo 108 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Approvazione della valutazione del PRR

È approvata la valutazione del PRR modificato della Francia sulla base dei criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241.

⁵ Regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2021, che istituisce la riserva di adeguamento alla Brexit (GU L 357 dell'8.10.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1755/oj>).

Articolo 2
Modifiche

La decisione di esecuzione del Consiglio, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Francia è così modificata:

l'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 3
Destinatario

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente